

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

Associazione della Trappa

Premessa

La "Trappa" di Sordevolo (di seguito Trappa) si trova in alta valle Elvo a 1.000 metri di quota. Prende il nome da una congregazione di monaci Trappisti, in fuga dalla Rivoluzione francese, che la abitarono per 6 anni tra il 1796 e il 1802, quando il Piemonte fu annesso alla Francia.

Il cantiere fu avviato a metà '700 dall'imprenditore laniero Gregorio Ambrosetti (1713-1786), con la celata intenzione di insediare un convento di frati Passionisti che, probabilmente, avrebbero dovuto integrarsi con le sue attività. L'opposizione della comunità locale impedì questo disegno e la grande costruzione rimase incompiuta e abbandonata fino all'arrivo dei Trappisti che, con l'appoggio dei Savoia, stipularono nel 1796 un contratto di acquisto con i figli di Gregorio.

Nel periodo napoleonico la Trappa e i suoi terreni furono confiscati come beni del clero e, messi all'asta nel 1810, vennero riacquistati da Giovanni Martino Ambrosetti, figlio maggiore di Gregorio. Da quel momento gli Ambrosetti li utilizzarono solo in parte come alpeggio, fino al 1974 quando, a seguito del lascito dell'ultimo discendente Delfino Gastaldi, vengono ereditati dalla Fondazione Asilo Infantile Istituto Ambrosetti di Sordevolo (di seguito Fondazione), istituita nel 1848 dal benefattore Giovanni Antonio Ambrosetti.

Il lascito Gastaldi vincola il complesso della Trappa come patrimonio inalienabile della Fondazione, al fine di continuare la sua benemerita opera educativa, rivolta inizialmente alle "fanciulle e ai giovani maschi" e proseguita come asilo infantile, scuola dell'infanzia e nido.

Negli anni successivi la Fondazione ha mantenuto l'utilizzo agro-pastorale della Trappa, eseguendo alcuni lavori di ripristino delle coperture e consolidamento delle murature per rallentarne il degrado, oltre a interventi per la messa in sicurezza e la protezione dagli atti vandalici, ma erano necessari ulteriori lavori di ricerca e conservazione per utilizzare al meglio questa importante struttura, inserita nel 1979 tra i beni tutelati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Al fine della sua valorizzazione in coerenza con le intenzioni del donatore, la Fondazione ha quindi promosso nel 1998 la nascita dell'Associazione della Trappa (di seguito Associazione), alla quale ha concesso in comodato il complesso.

L'Associazione, costituita da persone con le necessarie competenze per raggiungere tali finalità, ha aderito nello stesso anno al progetto Ecomuseo Valle Elvo e Serra, promosso dall'omonima associazione e successivamente integrato all'Ecomuseo del Biellese, istituito nel 2000 dalla Regione Piemonte.

La cellula ecomuseale della Trappa è dedicata alla "tradizione costruttiva", tema trasversale che ha accompagnato il lungo recupero strutturale condotto dall'Associazione, seguito dal restauro dell'apparato epigrafico che testimonia la presenza dei monaci Trappisti. Il recupero si è esteso negli anni ai fabbricati agricoli, ai terrazzamenti, ai pascoli e ai boschi annessi, attraverso molteplici attività formative, aperte a tutte le età e basate sulla riabilitazione delle competenze dell'abitare in montagna (coltivare, allevare, recuperare, trasformare).

L'apertura della foresteria nel 2006 e delle attività di ristorazione e stallaggio nel 2010, gestite da soggetto terzo, hanno consentito l'attivazione di iniziative residenziali e di accoglienza ai visitatori che garantiscono la sostenibilità degli impegni economici dell'Associazione, conseguenti ai finanziamenti ottenuti per il recupero del complesso.



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. - "Codice del Terzo Settore" (di seguito Codice), l'Associazione della Trappa, siglabile AdT (di seguito Associazione).
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), chiamandosi quindi Associazione della Trappa APS (siglabile AdT - APS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sordevolo (BI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 16 del presente Statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) tutelare e valorizzare il complesso della Trappa e il suo contesto ambientale;
 - b) fare della Trappa un punto di riferimento per giovani alla ricerca di esperienze e valori che spesso non trovano, ancorati alla sua storia e alle valenze lavorative, spirituali e naturalistiche di un luogo che ha saputo coinvolgere diverse capacità umane;
 - c) diffondere la conoscenza e l'apprendimento operativo delle culture costruttiva, contadina e artigianale proprie dell'abitare in montagna, basate sullo scambio fecondo tra uomo e ambiente;
 - d) favorire una riscoperta dell'alta valle Elvo non soltanto da un punto di vista estetico, ma anche come luogo generativo di nuove possibilità di lavoro, sviluppando le qualità e la creatività di ogni individuo.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale: d) - e) - f) - i) - k) - l) - v) - z);
2. Nel rispetto di un'azione comune, senza vincoli o rapporti di gerarchia che non siano quelli stabiliti legalmente per il funzionamento democratico dell'Associazione e senza alcuna finalità o intento lucrativo, l'Associazione intende svolgere nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
 - a) proseguire il lavoro di ricerca sulle origini e l'evoluzione del complesso della Trappa, sui suoi caratteri materiali e sull'ambiente di cui è parte;



- b) divulgare queste conoscenze e considerarle presupposti fondamentali per l'ideazione dei progetti dell'Associazione;
- c) reperire finanziamenti sulla base di tali progetti;
- d) gestire e, quando possibile, eseguire direttamente i lavori di recupero e restauro, svolgendo nel contempo attività di formazione e scambio in questo campo;
- e) promuovere iniziative sociali, culturali, e artistiche non in contrasto con la salvaguardia del patrimonio della Trappa e con le finalità dell'Associazione;
- f) promuovere lo sviluppo di attività economiche sostenibili, che valorizzino in particolare le produzioni locali legate al paesaggio agro-pastorale dell'Alto Elvo;
- g) intrattenere relazioni di scambio e cooperazione con enti, associazioni e organizzazioni che operino a partire da principi analoghi.
3. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea dei soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del Codice.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. L'Associazione si dota di un registro volontari, tenuto ai sensi dell'articolo 17 del Codice.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del Codice.
9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero dei soci.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- a) quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- b) finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- c) contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati, finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti;

- d) entrate da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - e) erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - f) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice;
 - h) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice, purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali;
 - i) devoluzione di patrimoni di altri enti.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del Codice.
2. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a 7 (sette), che condividano gli scopi e le finalità della stessa e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5 del presente Statuto.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare le deliberazioni e gli eventuali regolamenti adottati dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Contro l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi



aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea. La qualifica di socio è intrasmissibile.

5. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza. Il recesso da socio deve essere presentato per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

La decadenza da socio avviene in automatico per il socio che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dall'Assemblea, e trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto.

La perdita della qualifica di socio diventa operante dall'annotazione nel libro soci e comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della perdita della qualifica di socio.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

- 1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività;
- 2. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- 3. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - c) al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 - Quota associativa

- 1. I soci devono corrispondere, entro la data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, la quota associativa annuale nell'importo proposto dal Consiglio

direttivo e deliberato dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.



Art. 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o dal vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme al presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Art. 11 - Assemblea ordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

- 
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e si deve tenere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
 3. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
 5. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo e la relazione di missione, se prevista ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
 - b) discute e approva i programmi di attività;
 - c) elegge i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, o altri eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
 - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - h) delibera sull'esclusione degli associati;
 - i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo e attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - j) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - k) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - l) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 3, del presente Statuto;
 - m) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto.
 6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, oppure la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, con la

presenza in proprio o per delega di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 9 (nove) membri, scelti dall'Assemblea tra i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, salvo un componente che viene scelto dalla Fondazione, anche tra non soci, a patto che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 26, comma 5 del Codice. Analogamente, l'Associazione nomina un suo rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione.
2. I consiglieri rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
3. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero complessivo di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo.
4. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Quest'ultima carica può essere accorpata a quella di segretario. Il presidente deve essere eletto tra i componenti scelti dall'Assemblea dei soci.
5. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della stessa; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i nuovi consiglieri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
8. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione, se prevista ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea la quota sociale annua per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;



- f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 3 del presente Statuto;
- g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto;
- i) ha facoltà di costituire Comitati tecnici, di cui all'articolo 15 del presente Statuto, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente per un minimo di 3 volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.
12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
13. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.
14. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 - Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.



Art. 15 - Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'articolo 9 del Codice.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al RUNTS di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a un altro Ente del Terzo Settore (di seguito ETS) che si impegni a continuare con le stesse modalità e garanzie le attività in atto. In assenza di un soggetto con tali requisiti il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione, purché rientri tra gli ETS, oppure ad altri ETS scelti dall'Associazione.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



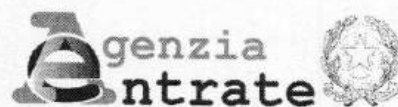
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg. al N. 71 Serie 3
Add. 09 MAR, 2026
Liquidato € 209,00
Versato € 200,00
L'INCARICATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Gian Luca PERLA

Firma su delega

Gian Luca PERLA



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI

Oggetto: REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO

Classificazione:

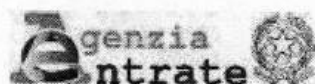
Mittente: ASSOCIAZIONE DELLA TRAPPA APS

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0013774

Data: 09/03/2026

Ufficio: FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BIELLA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BIELLA

Registrazione di Atto Privato

Il 09/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSJ , serie 3 , numero 71

data di stipula: 07/03/2026

ident.vo telematico: TSJ26L000071000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90041230021

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90041230021				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24